

N. 038 del registro
concessioni - Anno 1993



N. 039 del repertorio

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CARRARA 6200 1500 451

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata dai Sig.ri TORRENT Alda, nata a Saint Vincent il 29/7/39
CANTIGOTTO Loris, nato a Aosta il 15.7.61

in data 13.05.1992 /19.....;

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di
con lettera N. del e dalla Dogana
di con lettera N. del

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM. di
espresso con lettera N. del

Visto la precedente licenza n° 123/92; U.S.N. l'art. 9. D.L. 7/6/1993, n. 151 -

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

ai Sig.ri (*) codice fiscale (*)
di occupare una zona demaniale marittima fronte - mare ml. 35.70
della superficie di metri quadrati 3964 (Tremilanovecentosessantaquattro)
situata nel Comune di Carrara
e precisamente tra il bagno "ALCIONE" e "La COLONIA REGINA PACIS"
allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare denominato "SAINT VINCENT"
(vedi interno)

e con l'obbligo di corrispondere all'Esercizio, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo
della presente concessione, il canone di L. (1) 8.057.000 (otto milioni cinquantasettemila)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà
la durata di mesi (1) 12 (Dodici)
dal 01.01.1993 al 31.12.1993

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come da
ricevute dell'Ufficio del Registro di CARRARA
N. 93002670 in data 11.06.93

(1) In lettere.

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

3) E' fatto obbligo al concessionario di presentare la domanda di rinnovo entro il 30 Settembre di ogni anno.

CONSISTENZA : Composto da n°107 cabine, n°3 spogliatoi, n°3 ripostigli
n°4 servizi igienici, casa di guardianaggio, di mq.34, ristorante di
mq.314 comprensivo di bar, di cui mq.145 asserviti

(*) TORRENT ALDA CF TRR LDA 39L69H6765
CAMPIGOTTO LORIS CF CTP LRS 61L15A326L

[illegible]

Torrent Oil
Caw/jthous

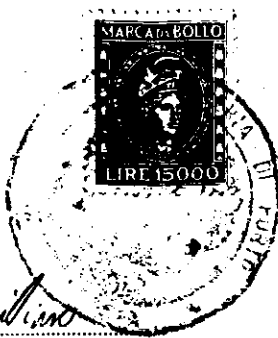
La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio

in Via N.

15 LUG. 1993

Marina di Carrara addì

19



I TESTIMONI {

Luigi Minichini
Paolo Baldoni

IL CONCESSIONARIO

Correnti alle
Campjotta Loui

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

IL COMANDANTE

C.F. (CP) *Vincent GUILLLOT*

REGISTRATO A CARRARA IL 15 LUG 1993

AL 9962 VOL. ATTI 1

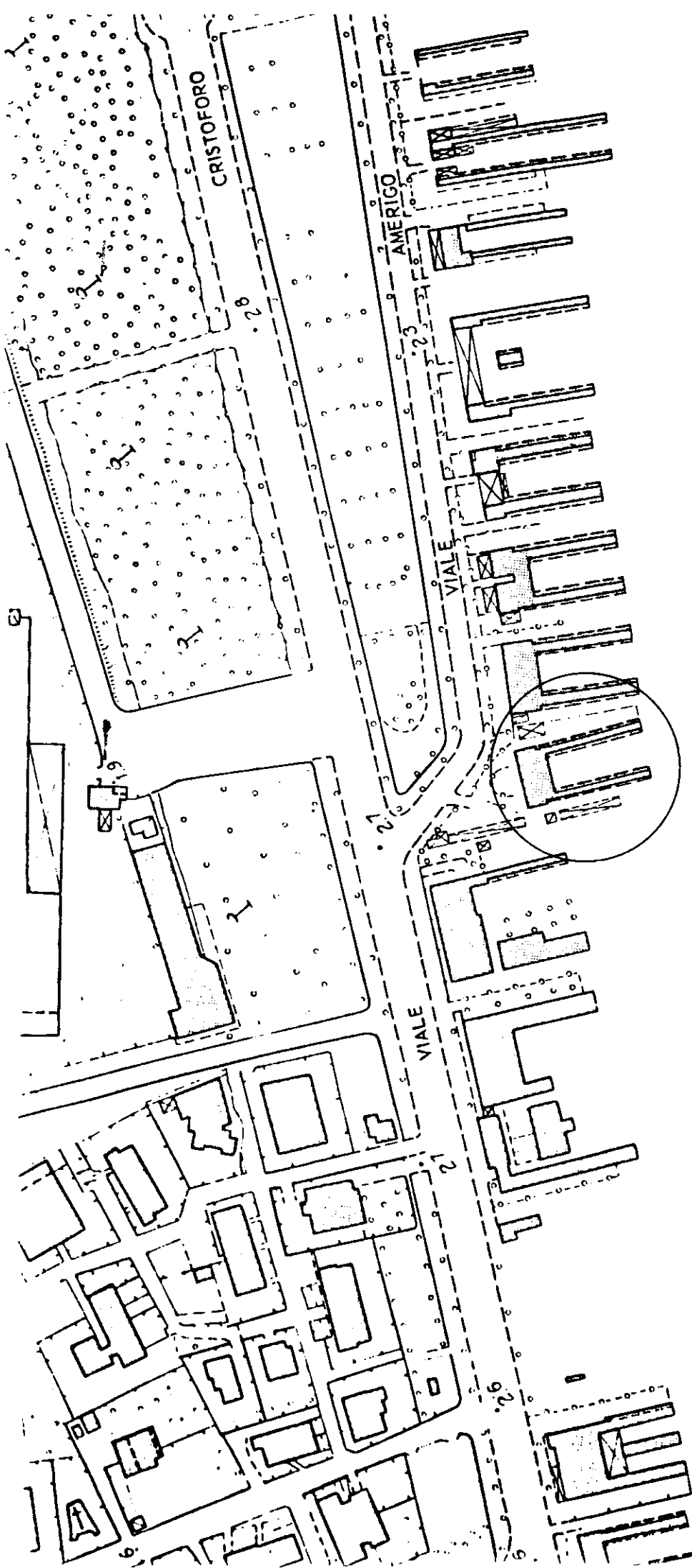
ESATTE LIRE 200

Luigi Minichini

Paolo Baldoni

Correnti alle





BAGNO SAINT VINCENT

